**Allegato 4**

**SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**
**PIANO DI CONTROLLO DEL "*DISCIPLINARE REQUISITI DI CERTIFICAZIONE DEI BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE***

**Operatori della produzione primaria**

# Sommario


1. Scopo e campo di applicazione ..... 2
2. Riferimenti normativi ..... 2
3. Definizioni ..... 2
4. Accesso al sistema di controllo e certificazione, e adempimenti degli operatori ..... 2
5. Autocontrollo ..... 3
6. Valutazione iniziale di certificazione per l'inserimento degli operatori nel sqnba ..... 5
7. Valutazione di mantenimento dei requisiti ..... 6
8. Durata minima di verifica ..... 7
9. Permanenza e recesso dell'operatore dal sistema dei controlli ..... 7
10. Adempimenti degli organismi di certificazione ..... 8
11. Non conformità ..... 8
12. Gestione dei reclami e dei ricorsi ..... 10
13. Commercializzazione ed etichettatura ..... 10
14. Riservatezza ..... 10
15. Tabella dei controlli ..... 10

## 1. Scopo e campo di applicazione

Il piano di controllo (di seguito PdC) è lo strumento volto ad assicurare, attraverso l'attività di controllo degli Organismi di certificazione (di seguito OdC), il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione SQNBA "per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare" per ogni specifica attività da parte degli Operatori della produzione primaria (di seguito "Operatori").

Il PdC stabilisce, principalmente:

1) Le modalità di adesione al sistema da parte degli Operatori;
2) Le modalità di verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal Decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 e ss. mm. ii.
3) Le Non Conformità (NC) rilevate dall'OdC nel corso delle verifiche e la loro gestione.

## 2. Riferimenti normativi

| | |
|---|---|
| Decreto interministeriale del 2 agosto 2022, di seguito "Decreto". | Sistema di qualità nazionale per il benessere animale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| Decreto interministeriale del 23 ottobre 2024 | Decreto interministeriale di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| DM 3 febbraio 2023 | Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. |

## 3. Definizioni

Ai fini del presente Piano di controllo, oltre alle definizioni riportate nei decreti e nel disciplinare di produzione, si applicano le seguenti definizioni.

| TERMINI | DEFINIZIONI |
|---|---|
| **Autocontrollo** | Controllo svolto dagli Operatori aderenti al SQNBA che comprende l'adozione di azioni volte a verificare il mantenimento dei requisiti di conformità relativi al processo/prodotto, indicati nel Disciplinare.<br>Per i requisiti di identificazione-tracciabilità-rintracciabilità, ogni singolo soggetto deve adottare idonee modalità di identificazione e di registrazione della materia prima e del prodotto finito. |
| **Sistema di controllo interno** | Attività di controllo svolta dall'Operatore in forma associata nei confronti degli Operatori associati. |

## 4. Accesso al sistema di controllo e certificazione, e adempimenti degli Operatori

L'Operatore, in possesso dei requisiti indicati all'art 4 del Decreto, deve inoltrare domanda di adesione a SQNBA ad uno degli OdC scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF, secondo un modello predisposto dall'OdC.

L' istanza, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto munito di apposita delega, deve essere corredata della documentazione e delle informazioni previste al par. 5.2.3 dell'art. 4 del Decreto e da una dichiarazione relativa all'impegno dell'Operatore a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previste nel decreto e nel piano di controllo.

L'operatore deve indicare le eventuali attività subappaltate e impegnarsi a verificare il mantenimento della conformità delle attività cedute in subappalto di cui rimane responsabile.

In caso di Operatori associati, all'istanza deve essere allegato l'elenco di tutti gli Operatori aderenti e la suddetta dichiarazione di ogni associato.

Nello specifico, l'Operatore si impegna a:

a) comunicare all'OdC eventuali sanzioni, provvedimenti e contestazioni rilevate dalle Autorità competenti;
b) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità e l'identificazione dei bovini e dei prodotti ottenuti in tutte le fasi del processo produttivo;
c) gestire le informazioni dei bovini allevati secondo il disciplinare;
d) predisporre e applicare un piano di autocontrollo;
e) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 5 anni, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
f) consentire ogni forma di verifica da parte dell'OdC, senza o con preavviso;
g) rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati relativi alla propria attività per le finalità di controllo e certificazione;
h) consentire l'accesso al proprio insediamento produttivo all'OdC, agli incaricati della vigilanza e di Accredia ai sensi delle normative per essi vigenti;
i) mantenere nel tempo i requisiti previsti dal SQNBA;
j) comunicare all'OdC ogni modifica intervenuta dopo il riconoscimento, entro 30 giorni dalla modifica stessa, con le modalità stabilite dall'OdC;
k) comunicare all'OdC l'adeguamento per la risoluzione delle NC;
l) dichiarare all'OdC se ha usufruito di un piano di rientro per il requisito "consumo del medicinale veterinario espresso in Defined Daily Dose (DDD)" e per quale periodo.

Il responsabile della forma associativa, inoltre, si impegna a:

a) predisporre un sistema di autocontrollo interno, che deve essere valutato dall'OdC attraverso periodiche verifiche documentali e/o ispettive svolte presso le strutture degli Operatori associati;
b) gestire l'elenco degli Operatori aderenti a SQNBA.

Gli Operatori associati, inoltre, si impegnano ad assolvere gli obblighi del sistema di autocontrollo interno, eseguire e documentare le attività di autocontrollo interno di cui alla precedente lettera a).

## 5. Autocontrollo

Ogni Operatore, per l'accesso e la permanenza nel sistema, deve redigere ed attuare un Piano di autocontrollo relativo ai requisiti e alle attività specifiche previste dal Disciplinare e dal Decreto.

Il Piano di autocontrollo, relativo al Disciplinare, deve:

a) garantire la tenuta dei documenti e delle registrazioni comprovanti il rispetto delle prescrizioni previste per le diverse fasi produttive;
b) assicurare che i prodotti SQNBA siano identificabili e adeguatamente separati spazialmente e/o temporalmente dagli altri prodotti in fase di ricevimento, lavorazione, stoccaggio e messa in vendita;
c) descrivere l'azienda con le sue attrezzature, i suoi ambienti e i relativi processi di produzione;

d) prevedere e definire misure precauzionali e correttive da adottare nei casi di non conformità rilevate nell'applicazione del Piano di autocontrollo;
e) definire una procedura per assicurare e documentare che gli animali e i prodotti non conformi, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano confusi o commercializzati come SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalità per informare i clienti coinvolti dalla non conformità e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione dagli animali e dai prodotti destinati al consumatore finale.

L'Operatore deve documentare la gestione delle NC rilevate durante le attività legate all'allevamento, alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA; pertanto, qualora in autocontrollo rilevi una situazione di non conformità, deve:

- produrre la registrazione della NC rilevata e definire modalità di gestione degli animali e del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili le evidenze delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione dell'animale e del prodotto dalla filiera, quando risulti impossibile ripristinare le condizioni di conformità.

Inoltre, nel caso di Operatori associati, il sistema di autocontrollo interno deve definire:

- il Responsabile per l'autocontrollo della forma associativa che coordina l'insieme degli Operatori associati, ed è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA;
- le misure idonee al coordinamento dei piani di autocontrollo dei singoli Operatori associati;
- le modalità di comunicazione e gestione delle informazioni all'interno della forma associativa, con particolare riferimento alle NC e alla loro gestione;
- la frequenza e la modalità di effettuazione delle verifiche ispettive interne su tutti gli Operatori associati, debitamente documentate al fine di garantire la conformità della forma associativa ai requisiti del SQNBA.

Gli Operatori aderenti a forme associative possono vendere direttamente in azienda i loro prodotti esclusivamente con riferimento alla certificazione della forma associativa.

Il piano di autocontrollo deve prevedere le specifiche di seguito riportate.

A. **Piano di monitoraggio con BCS:** Per eseguire la valutazione della condizione corporea nella specie bovina si utilizzano le scale di misura note come Body Condition Score (BCS). Nel Piano di autocontrollo deve essere data evidenza di come si attua il monitoraggio dei capi presenti in allevamento al fine di verificare un accrescimento corretto e lo stato di salute e benessere. Devono essere indicati, in particolare, la temporalità dei controlli (es. arrivo dei bovini in fase di ingrasso, ecc.), per valutare a quale livello sussiste la criticità, le modalità di controllo (applicazione BCS), le procedure per l'effettuazione dei controlli stessi e le modalità di registrazione del controllo (schede di rilevazione - evidenze).

B. **Piano di rientro del farmaco (DDD)**: deve essere data evidenza del monitoraggio della corretta gestione del medicinale veterinario. Il consumo del medicinale veterinario, espresso in Defined Daily Dose (DDD) e disponibile al momento della verifica nell'apposita sezione del Portale *ClassyFarm*, deve rientrare in una delle seguenti condizioni:

   a) I valori di DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i., per la specie bovina con indirizzo produttivo da ingrasso;

   b) I valori DDD sono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10% rispetto all'anno 2022.

Il dato del consumo del medicinale veterinario espresso in DDD, nella fase di avvio del SQNBA, è quello disponibile sul portale ClassyFarm al momento della verifica da parte dell'OdC, calcolato al 31 dicembre 2024. A partire dal 30 settembre 2025, tale dato è quello calcolato alla fine del periodo di osservazione, che inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025; mentre a decorrere dall'anno 2026, il dato è quello disponibile alla fine del periodo di osservazione che decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) ma i valori di DDD rientrino nel limite della soglia, di cui alla precedente lettera a), aumentata del 50%, è comunque possibile ottenere o mantenere la certificazione SQNBA. In tal caso deve essere predisposto un piano di rientro del valore delle DDD nei limiti previsti dal disciplinare. Il piano di rientro si conclude al termine del periodo di osservazione dell'anno di adesione al disciplinare SQNBA con la pubblicazione del dato sul consumo del medicinale veterinario espresso in DDD nell'apposita sezione del Portale ClassyFarm.

Tale piano di rientro, redatto dal veterinario aziendale, deve essere comunicato all'OdC, reso disponibile in ClassyFarm e deve necessariamente prevedere:

a) l'identificazione delle cause che hanno comportato il rialzo del consumo del medicinale veterinario;
b) i risultati delle analisi di laboratorio nel caso di focolai di patologie, che devono essere disponibili e registrati nel fascicolo sanitario aziendale nella Sezione Stewardship-appropriatezza diagnostica di ClassyFarm;
c) la descrizione della strategia comprendente le azioni migliorative per la riduzione del consumo del medicinale veterinario (es. uso di nuovi vaccini commerciali o stabulogeni, miglioramenti in biosicurezza interna ed esterna, ecc....);
d) il monitoraggio trimestrale del consumo di medicinale veterinario nel cruscotto specifico di ClassyFarm.

Nel caso in cui, al termine del periodo di osservazione, il dato sul consumo di medicinale non rispetti i valori di cui ai punti a) o b) la certificazione è revocata.

L'Operatore non può avvalersi di due piani di rientro consecutivi.

C. **Pascolamento:** Il Piano di autocontrollo deve documentare l'attività di pascolamento.

Devono essere indicati, in particolare:

- la stabulazione libera con sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo, oppure con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per almeno 60 gg/anno;
- la stabulazione fissa nella quale tutti gli animali usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o di stabulazione libera tramite accesso a una superficie pari a 6 $m^2$/capo;
- nel caso di ricorso al pascolo, la superfice di pascolamento (di dimensioni totali non inferiori a 500 $m^2$/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato, fatto salvo quanto diversamente disposto delle Regioni e Province autonome o da vincoli specifici),
- le evidenze (ad es. registrazioni, foto) che dimostrino l'attività di pascolamento effettivamente svolte (capi, giorni, ecc).

## 6. Valutazione iniziale di certificazione per l'inserimento degli Operatori nel SQNBA

L'OdC verifica la completezza delle istanze di adesione da parte dei richiedenti al sistema SQNBA.

Qualora la richiesta o la documentazione accessoria risulti incompleta o non conforme, l'OdC informa l'Operatore entro 15 giorni dal ricevimento e ne chiede l'adeguamento o l'integrazione.

Oltre alla verifica dell'istanza l'OdC procede alla consultazione del semaforo d'accesso presente in *ClassyFarm* nella pagina specifica del singolo Operatore.

La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette al richiedente di procedere con l'iter di certificazione; viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.

L'OdC avvia la valutazione iniziale in situ entro 30 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria. Tale periodo è prorogabile di ulteriori 30 giorni se opportunamente motivato.

Per la certificazione di una forma associativa, l'OdC deve svolgere la valutazione iniziale presso tutti gli associati.

Le verifiche ispettive iniziali devono valutare la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, se non diversamente specificato nella tabella dei controlli. Per il requisito relativo al consumo del medicinale veterinario, l'OdC deve verificare sul ClassyFarm che l'allevamento rientri nelle soglie previste dal disciplinare. Nel caso in cui esse non siano rispettate ma i valori di DDD rientrino nel limite della soglia, di cui alla lettera a) del paragrafo 5 C, aumentata del 50%, è possibile ottenere la certificazione SQNBA. In tal caso deve essere predisposto dal veterinario aziendale, su incarico dell'Operatore, un piano di rientro del valore delle DDD nei limiti previsti dal disciplinare. Il piano di rientro si conclude al termine del periodo di osservazione dell'anno di adesione al disciplinare SQNBA, con la pubblicazione del dato sul consumo del medicinale veterinario espresso in DDD nell'apposita sezione del Portale ClassyFarm.

L'iter di certificazione può proseguire solo se rimangono aperte delle NC lievi secondo la classificazione indicata nella tabella dei controlli, mentre le NC gravi devono essere tutte risolte.

L'OdC, durante la visita ispettiva iniziale, valuta la coerenza delle informazioni riportate nella richiesta di adesione e accerta il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare e dal Decreto, nonché l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo.

In caso di esito negativo della valutazione in situ, l'OdC richiede l'adeguamento ai requisiti stabilendo le modalità e un termine massimo entro cui adempiere oppure respinge la richiesta di iscrizione al SQNBA. L'OdC respinge la richiesta di iscrizione anche in caso di mancato adeguamento.

A seguito della comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, l'OdC procede ad una ulteriore visita ispettiva in situ al fine di verificare la conformità.

Entro 30 giorni dall'esito positivo della visita ispettiva iniziale ovvero della successiva verifica positiva della chiusura delle NC, l'OdC rilascia il certificato di conformità all'Operatore e provvede ad inserirlo nel proprio elenco degli Operatori controllati. Nel caso di forme associative, tutti gli associati aderenti al sistema devono essere inseriti in un allegato al certificato, intestato al Responsabile della forma associativa.

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, l'OdC provvede a revisionare il suddetto certificato entro il termine di 30 giorni.

I risultati della verifica devono essere inseriti nell'apposita sezione di ClassyFarm, come previsto alla lettera c), par. 2 dell'art. 9 del Decreto.

## 7. Valutazione di mantenimento dei requisiti

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli allevamenti controllati, l'Operatore inserito nel SQNBA è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti, previste dal disciplinare e dal presente PdC.

Le attività di controllo svolte dall'OdC nei confronti dell'Operatore, per la verifica del mantenimento dei requisiti, consistono essenzialmente in:

- verifica ispettiva presso l'allevamento (anche in modalità non annunciata);
- verifiche documentali.

La valutazione di mantenimento è svolta in conformità al PdC a partire dall'anno successivo a quello di inserimento dell'Operatore nel sistema SQNBA.

L'OdC svolge presso gli Operatori almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il Responsabile della forma associativa e presso un campione di Operatori della forma associativa pari alla √N, ove N è il numero di Operatori in funzione dell'effettivo numero di aderenti.

In caso di forma associativa la conformità ai requisiti del SQNBA deve essere garantita dal Responsabile effettuando verifiche su ciascun Operatore associato con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo interno.

Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto.

Per il requisito relativo al consumo del medicinale veterinario, l'OdC deve verificare sul ClassyFarm che l'allevamento rientri nelle soglie previste dal disciplinare. Nel caso in cui esse non siano rispettate ma i valori di DDD rientrino nel limite della soglia, di cui alla lettera a) del paragrafo 5 C, aumentata del 50%, è possibile mantenere la certificazione SQNBA. In tal caso deve essere predisposto un piano di rientro del valore delle DDD nei limiti previsti dal disciplinare. Il piano di rientro si conclude al termine del periodo di osservazione dell'anno di adesione al disciplinare SQNBA con la pubblicazione del dato sul consumo del medicinale veterinario espresso in DDD nell'apposita sezione del Portale ClassyFarm.

In circostanze emergenziali, accertate dall'Autorità competente, al fine di assicurare la continuità del controllo, le verifiche dell'organismo possono essere svolte anche con modalità a distanza, utilizzando mezzi elettronici. La scelta di svolgere la verifica a distanza anziché in situ deve essere adeguatamente motivata, l'attività deve essere condotta solo a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

## 8. Durata minima di verifica

La durata minima della verifica iniziale e di mantenimento dell'OdC presso gli Operatori deve considerare il numero di animali presenti in allevamento, secondo le seguenti indicazioni:

| **Numero di animali** | **Ore minime di verifica** |
|---|---|
| Fino a 50 animali (fino a 90 capi nelle aree montane) | 2,5 ore |

La durata minima della verifica presso il Responsabile della forma associativa è di 4 ore.

Le durate minime stabilite sono applicabili sia in fase di certificazione iniziale che di mantenimento e devono comprendere la valutazione di tutte le aree dello stabilimento, inclusa l'eventuale raccolta di documentazione; non devono invece includere i tempi di trasferta, di preparazione alla verifica e di preparazione del rapporto di audit.

La durata della verifica deve essere aumentata in funzione delle dimensioni aziendali, di eventuali fattori di complessità, o altre motivazioni.

## 9. Permanenza e recesso dell'Operatore dal sistema dei controlli

Le modalità di recesso devono essere oggetto di una chiara informazione da parte dell'OdC all'Operatore, al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Gli Operatori che intendono uscire dal SQNBA devono comunicarlo nei termini e nelle modalità fissati dall'OdC.

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal SQNBA, l'Operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

In caso di NC, l'Operatore non può cambiare OdC sino a risoluzione della NC.

## 10. Adempimenti degli Organismi di Certificazione

L'OdC:

a) verifica l'applicazione del sistema di autocontrollo;
b) verifica le azioni svolte dall'operatore nel caso di prodotti non conformi immessi sul mercato
c) rilascia il certificato di conformità nei termini stabiliti;
d) pubblica nel suo sito e rende disponibile al MASAF, al Ministero della salute e ad ACCREDIA l'elenco dei soggetti certificati;
e) pubblica con tempestività nel suo sito l'elenco dei soggetti sospesi e revocati, con le relative date di decorrenza dei provvedimenti;
f) effettua le verifiche di mantenimento, preferibilmente, in coincidenza con lo svolgimento delle fasi produttive più significative;
g) stabilisce i tempi di verifica, utilizzando i criteri minimi di cui al paragrafo 8;
h) rende disponibili, nell'apposita sezione di ClassyFarm, come previsto alla lettera c), par. 2 dell'art. 9 del Decreto, gli esiti delle attività effettuate nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA.

Gli oneri informativi posti a carico degli Organismi di Certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 9 del Decreto che, attraverso meccanismi di interoperabilità, rende disponibili le informazioni caricate dall'OdC nel database della Banca Dati Vigilanza (BDV), di cui al decreto del MASAF del 3 febbraio 2023. Nello specifico comunicano:

a) Dati relativi ai controlli;
b) Dati relativi alle verifiche analitiche, se previste;
c) Dati relativi a non conformità;
d) Dati relativi a ricorsi;
e) Anagrafica degli Operatori (singoli e associati);
f) Relazione annuale su attività svolta l'anno precedente.

In ottemperanza a quanto previsto all'allegato 1, parte C), paragrafo 4, lettera d) del Decreto, eventuali non conformità alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate dall'OdC al Servizio veterinario locale secondo modalità definite dal Ministero della salute.

## 11. Non conformità

L'OdC deve predisporre una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione per gli animali e sui prodotti non conformi immessi sul mercato, in conformità a quanto previsto all'allegato 1, parte C del Decreto.

Le carenze rilevate dall'OdC e identificate nello schema di controllo come non conformità devono essere notificate agli Operatori interessati.

Le NC Lievi (NCL) rappresentano un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA ovvero una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti. Le NC lievi si caratterizzano per non avere effetti prolungati

nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Le NC Gravi (NCG) rappresentano un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA ovvero una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA. Le NC gravi si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Una NCL non sanata nei tempi prescritti comporta la notifica di una NCG, che deve essere sanata nel medesimo tempo che era stato concesso per sanare l'originaria NCL

Qualora un Operatore non si adegui a quanto indicato dall'OdC in relazione a una NCG nei tempi previsti, l'OdC emette un provvedimento di sospensione della certificazione, ovvero di revoca dell'Operatore se la misura della sospensione è già prevista nella prima NC.

Una NCG non sanata nei tempi prescritti comporta l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.

Nel caso di NCG l'OdC adotta, in relazione ai casi previsti, i seguenti provvedimenti:

- **la soppressione delle indicazioni di cui all'art. 8 del Decreto:** l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni del SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora la non conformità grave sia riferita all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non siano mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa. L'Operatore deve indicare le modalità di comunicazione ai propri clienti della soppressione dei riferimenti di certificazione SQNBA dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato, dandone evidenza all'OdC che è obbligato alla verifica dell'effettiva comunicazione.

- **la sospensione della certificazione sino alla durata massima di 6 mesi,** in tutti i casi in cui:
  - sono riscontrate carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
  - non vengono risolte le cause che hanno portato all'emissione della NCG nei termini previsti;
  - viene impedito all'OdC l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.

  Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità.

  Al termine del periodo di sospensione, l'OdC deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalità di ripristino della conformità.

- **la revoca della certificazione con conseguente esclusione dell'Operatore dal SQNBA:** si applica in assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini previsti, in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione e negli altri casi previsti dal presente PdC.

In caso di revoca l'Operatore non può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

Nello schema dei controlli sono definite le modalità che l'OdC adotta per la verifica della risoluzione delle NC e il ripristino della conformità.

Le NC e i provvedimenti di sospensione e soppressione sono notificati agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla data di delibera e sono caricati nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto negli stessi tempi.

L'OdC al termine del periodo di sospensione svolge la valutazione documentale entro 10 gg ovvero la verifica in situ entro 7 gg, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore salvo diverse indicazioni riportate nella tabella dei controlli.

L'OdC deve definire, laddove non specificato nella tabella dei controlli, le modalità di conduzione delle verifiche presso gli Operatori a cui è stata notificata una NCG al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione.

Nel caso di forme associative, in cui si evidenzino NCG a carico degli operatori associati, l'OdC implementa un piano rinforzato, della durata di almeno 1 anno. Il rinforzo dei controlli è stabilito da ciascun OdC in base alla gravità della situazione e alla singola fattispecie della forma associativa. Questo piano deve essere documentato e disponibile per l'attività di controllo degli enti preposti.

## 12. Gestione dei reclami e dei ricorsi

- **Reclami:** i reclami sono gestititi dall'OdC entro 30 giorni dalla data di ricezione.
- **Ricorsi:** gli Operatori possono presentare ricorso contro le NC e i provvedimenti emessi dall'OdC, secondo le modalità stabilite da ogni singolo OdC, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Comitato deputato alla gestione dei ricorsi decide entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso e comunica l'esito all'Operatore, secondo le procedure in uso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

## 13. Commercializzazione ed etichettatura

La commercializzazione degli animali deve avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 8, del Decreto e del paragrafo 6 "Modalità di etichettatura" del disciplinare.

## 14. Riservatezza

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza, l'OdC assicura agli Operatori della filiera SQNBA il mantenimento della riservatezza e la non diffusione di tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con gli Operatori ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

## 15. Tabella dei controlli

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VERIFICA PREREQUISITI | Presenza del prerequisito "semaforo verde" su Classyfarm<br><br>Art. 4 del Disciplinare | Allevamento | Soddisfacimento dei pre-requisiti di accesso attraverso la presenza del "semaforo verde" nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm". | D<br>Verifica documentale del semaforo su ClassyFarm | Presenza del "semaforo rosso" su ClassyFarm | NCG | In fase di valutazione iniziale:<br>Blocco dell'iter di certificazione<br><br>In fase di mantenimento:<br>Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento attraverso il ripristino del semaforo verde, per massimo 6 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti gli animali e prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Una volta ripristinata la conformità al prerequisito di accesso SQNBA, darne comunicazione all'OdC. |
| 2. | CAMPO DI APPLICAZIONE | Consistenza<br>Paragrafo 2 del Disciplinare. | Allevamento | Gli allevamenti di bovini hanno una consistenza fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana. | D<br>Verificare la consistenza media annuale dell'allevamento. | Consistenza media non conforme | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 3. | CAMPO DI APPLICAZIONE | Tipologia di stabulazione | Allevamento | Gli animali sono allevati a stabulazione libera con sistema di allevamento | I | Tutti o alcuni animali sono tenuti legati. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paragrafi 2 e 3 del Disciplinare | | stallino senza ricorso al pascolo, oppure con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per 60 gg/anno.<br>Oppure<br>Gli animali sono allevati a stabulazione fissa, ma tutti usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o di stabulazione libera tramite accesso a una superficie pari a 6 m2/capo.<br>Solo per gli animali destinati alla produzione di carne: gli animali sono allevati per un periodo continuativo non inferiore agli ultimi 6 mesi di vita. | | Mancato rispetto del requisito<br>Mancato rispetto del requisito<br>Mancato rispetto del requisito | | richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti gli animali e prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento | degli animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 4. | CAMPO DI APPLICAZIONE – AREA STRUTTURA | Pascolo<br>Paragrafi 2 e 3 del Disciplinare e Requisito 3 Libertà di movimento degli animali | Tutti (da latte, da carne) | Superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentate giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 $m^2$/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato. | D/I<br>Deve essere valutata l'intera zona di pascolamento a disposizione degli animali. | Pascolo non idoneo | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 7 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 5. | CAMPO DI APPLICAZIONE | Ripari al pascolo<br>Paragrafi 2 e 3 del Disciplinare | | Presenza di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.), adeguati in relazione alla stagione e alla località. | I | Ripari non idonei | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 6. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area management | 1. Formazione degli addetti | Tutti i gruppi | Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni.<br>Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel | D<br>(lavorativa e accademica) | Esperienza inferiore a 5 anni e nessun titolo di studio di laurea tra quelli previsti | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. | Adeguamento entro 60 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata |

| N. | Categoria di requisiti MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). | | | | Verifica dell'adeguamento | dell'adeguamento all'OdC. |
| 7. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area management | 1.Formazione degli addetti | Tutti i gruppi | Almeno un addetto con corso di formazione sul benessere animale secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale.<br><br>Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA | D | Assenza di corso di formazione. | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br><br>Verifica dell'adeguamento | Adeguamento entro 6 mesi dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 8. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area management | 1. Formazione degli addetti | Tutti i gruppi | Corso di formazione da ripetersi ogni 3 anni. | D | Mancato aggiornamento formativo | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br><br>Verifica dell'adeguamento | Adeguamento entro 4 mesi dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 9. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area management | 2. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli | Bovini oltre i 6 mesi d'età<br><br>e | In stalla:<br><br>Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate. | D/I<br><br>Le "osservazioni" rilevate | Mancato soddisfacimento del requisito | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. | Adeguamento entro 7 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vitelli fino a 6 mesi d'età<br>(da latte, da carne) | | riguardano le condizioni avverse di salute e benessere degli animali.<br>Verificare che tali osservazioni siano registrate. | | | Verifica dell'adeguamento in situ | dell'adeguamento all'OdC. |
| 10. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area struttura | 3. Libertà di movimento degli animali | Bovini adulti (da latte, da carne) | In stalla - Stabulazione libera<br>La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile minima di:<br>• 6 m²/capo su lettiera per le bovine adulte<br>oppure<br>• da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero delle bovine presenti.<br>Sono esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenze. | I | Superfice disponibile inferiore ai limiti fissati dal requisito. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 11. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area struttura | 3. Libertà di movimento degli animali | Bovini adulti (da latte, da carne) | In stalla - Stabulazione libera<br>La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile minima di:<br>• 3,5 $m^2$/capo su lettiera per le manze<br>oppure | I | Superfice disponibile inferiore ai limiti fissati dal requisito. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | • da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di manze presenti.<br>Sono esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenze. | | | | | |
| 12. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area struttura | 3. Libertà di movimento degli animali | Bovini adulti (da carne) | In stalla - Stabulazione libera<br>La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile minima di:<br>• 2,5 m²/capo fino a 400 kg p.v., e<br>• ulteriori 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v..<br>Sono esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenze. | I | Superfice disponibile inferiore ai limiti fissati dal requisito. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 13. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area struttura | 3. Libertà di movimento degli animali | Bovini adulti (da latte, da carne) | In stalla - Stabulazione fissa:<br>Tutti gli animali dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee. | I | In stalla - Stabulazione fissa: tutti gli animali non dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee. | NCG | In stalla - Stabulazione fissa: notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 14. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br>Area struttura | 3.Libertà di movimento degli animali | Vitelli da 8 settimane a 6 mesi | In stalla: La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a:<br>• 1,70 m2/capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg;<br>• 1,90 m2/capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg; | I | Superficie disponibile inferiore ai limiti fissati dal requisito. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | • 2,00 m2/capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg p.v. | | | | | |
| 15. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area struttura | 3.Libertà di movimento degli animali | Vitelli da 8 settimane a 6 mesi | Gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione. | I | Presenza di vitelli legati anche durante l'alimentazione. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Piano di azioni correttive e conseguente adeguamento alle prescrizioni entro 15 giorni dalla notifica di NC. e tempestiva comunicazione all'OdC |
| 16. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area struttura | 3.Libertà di movimento degli animali | Vitelli da 3 a 8 settimane<br>(applicabile dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare dal 7 novembre 2026) | In stalla:<br>I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.<br>Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m2/capo.<br>Per numeri superiori di animali, la superficie/capo (1 m2) dev'essere moltiplicata per il numero di vitelli presenti.<br>La lunghezza del lato più corto del recinto dev'essere sempre di almeno 130 cm. | I | Presenza di animali da 3 a 8 settimane di vita allevati individualmente e/o superficie e dimensione non conforme al requisito. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 17. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area struttura | 4. Pavimentazione della stalla | Bovini adulti (da latte, da carne) | In stalla:<br>- Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i bovini,<br>oppure<br>- deve essere presente una lettiera costituita da materiale organico adeguato, ovvero abbondante, non abrasivo, | I<br><br>Verifica delle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi all'aperto, zona di esercizio, ecc.). | Presenza di una pavimentazione liscia o inidonea<br>e/o<br>Assenza di una lettiera adeguata | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento in situ. | Adeguamento entro 60 giorni in caso di pavimentazione liscia o inidonea, oppure entro 14 giorni in caso di lettiera non adeguata dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ben conservato, assorbente. | | | | | |
| 18. | BENESSERE ANIMALE (BA)<br><br>Area misure sugli animali (ABMs) | 5. Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS) | Bovini adulti (da latte, da carne) | Da latte: i valori di BCS devono essere compresi tra 2 e 4,25.<br>Da carne: i valori di BCS devono essere > 2.<br>Da carne/da latte: Il numero di animali con BCS al di fuori dei limiti dev'essere inferiore al 10%. | I | Il requisito non è rispettato | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti gli animali e prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 19. | BIOSICUREZZA (BS) | 1. Lotta a roditori ed insetti | Tutti i gruppi | In stalla:<br>Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. | D/I<br>Verificare la presenza del piano di biosicurezza | Assenza e/o mancata attuazione del piano di biosicurezza. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 20. | BIOSICUREZZA (BS) | 1. Lotta a roditori ed insetti | Tutti i gruppi | In stalla:<br>Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate. | D/I<br>Verificare la corretta attuazione del piano di biosicurezza | Presenza del piano di biosicurezza ma non attuato correttamente.<br>. | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 7 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | BIOSICUREZZA (BS) | 2. Controllo dell'acqua non proveniente da acquedotto pubblico | Tutti i gruppi | In stalla:<br>Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. coli, Enterococchi, Carica batterica totale. | D/I<br>Verificare documentalmente la frequenza di analisi (ogni 12 mesi), i parametri analizzati, e i punti di prelievo.<br>Registrare gli esiti e valutare le eventuali azioni intraprese per la gestione di eventuali situazioni critiche. | Analisi assenti oppure presenti ma eseguite con frequenza non idonea oppure presenti ma non riferite ai parametri richiesti. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 22. | BIOSICUREZZA (BS) | 3. Accesso dei visitatori | Tutti i gruppi | In stalla:<br>Tutti visitatori (compresi veterinari, consulenti aziendali ecc.) sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale. | D/I<br>Verificare le modalità di gestione dei visitatori.<br>Verificare la disponibilità di calzari monouso o di stivali che vengono lasciati in azienda. | Mancata gestione degli accessi dei visitatori occasionali/abituali<br>o<br>Assenza di calzari monouso/stivali sempre presenti in azienda. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 23. | USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | 1. Consumo del medicinale veterinario – valori DDD | Allevamento | Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione deve rientrare in una delle seguenti condizioni:<br>a) I valori DDD sono inferiori o uguali alla soglia riportata nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 e s.m.i.<br>b) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022 | D<br>L'OdC verifica che l'Operatore non si sia avvalso di due piani di rientro consecutivi.<br>Si considerano consecutivi anche i Piani di rientro intervallati da una revoca per mancato ripristino di valori adeguati di DDD | Il valore di DDD è superiore alle soglie stabilite dal Disciplinare<br>MA<br>il valore non supera del 50% la soglia stabilita nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 e s.m.i.<br>e<br>l'Operatore ha predisposto e | NCL | Notifica della NC all'Operatore<br>Verifica l'attuazione del Piano di Rientro e, al termine del periodo di osservazione, verifica che il consumo di medicinale veterinario sia rientrato nei limiti delle soglie stabilite dal Disciplinare | Predispone con il veterinario il piano di rientro e si accerta del suo avvenuto caricamento in Classyfarm |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | comunicato all'OdC il Piano di rientro di cui al punto 5-C del presente PdC. | | | |
| 24. | USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | 1. Consumo del medicinale veterinario – valori DDD | Allevamento | Il consumo di antibiotico in allevamento durante il periodo di osservazione deve rientrare in una delle seguenti condizioni:<br>a) I valori DDD sono inferiori o uguali alla soglia riportata nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 e s.m.i.<br>b) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022 | D<br>Verifica su ClassyFarm | Il valore di DDD è superiore alle soglie stabilite dal Disciplinare | NCG | Notifica del provvedimento di revoca all'Operatore | L'Operatore non utilizza i riferimenti a SQNBA nella commercializzazione dei propri prodotti a partire dal giorno di ricezione del provvedimento di revoca. |
| 25. | USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | 2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale | Allevamento | L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale.<br>Il monitoraggio prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici.<br>Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno. | D | Somministrazione di trattamenti antibiotici in assenza di prescrizione medico veterinaria<br>oppure<br>in assenza di un test di sensibilità agli antibiotici<br>oppure<br>presenza di test ma effettuato da più di un anno. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore per 3 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali o del gruppo di animali trattato e dei prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento. | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o del gruppo di animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC |
| 26. | USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | 3a. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici | Allevamento | In caso di utilizzo di antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. | D | Somministrazione di antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione, in assenza del test di valutazione della sensibilità in vitro<br>o<br>senza fornire prova dell'inefficacia di altre molecole. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore per 3 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali o del gruppo di animali trattato e dei prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento. | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o del gruppo di animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC |
| 27. | USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV) | 3b. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici | Allevamento | Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della | D | Somministrazione di antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi in assenza del test di valutazione della sensibilità in vitro (ad esclusione della somministrazione iniettiva per trattamento singolo)<br>o | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore per 3 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali o del gruppo di animali | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o del gruppo di animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>Analisi delle cause, identificazione e implementazione di |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sensibilità in vitro agli antibiotici; il test deve indicare che altre classi di molecole non sono<br>risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia. | | senza fornire prova dell'inefficacia di altre molecole (ad esclusione della somministrazione iniettiva per trattamento singolo) | | trattato e dei prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento. | idonee azioni correttive.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC |
| 28. | IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ | Registrazione, identificazione e/o tracciabilità<br>Art. 4, par. 5.1.4, e Art. 6 del Decreto 02/08/2022 | Allevamento e vendita diretta | L'Operatore mantiene:<br>- l'identificazione di animali e prodotti,<br>- la tracciabilità di animali e prodotti,<br>- le registrazioni a supporto del processo,<br>- e assicura la corrispondenza, il corretto uso e trasferimento delle informazioni relative all'SQNBA. | D/ I<br>- Verifica della congruenza di stalla<br>- Verifica della capacità produttiva dello stabilimento con i quantitativi di latte prodotti, anche attraverso bilancio di massa, riferito ad almeno 3 giorni non consecutivi, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla verifica;<br>- verifica delle registrazioni a supporto del processo. | Non corretto o incompleto soddisfacimento dei requisiti che non pregiudicano la certificazione del prodotto | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 10 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 29. | IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ | | | | | Non corretto o incompleto soddisfacimento dei requisiti che pregiudicano la certificazione del prodotto. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento.<br>Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti gli animali e prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Verifica dell'adeguamento | a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 30. | AUTOCONTROLLO | Separazione temporale o spaziale<br>Art. 4 par. 4 del Decreto 02/08/2022 | Allevamento e vendita diretta | L'Operatore adotta misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQNBA. | I | Non corretta separazione temporale o spaziale degli animali o prodotti SQNBA tale da non influire sulla certificabilità degli animali e dei prodotti | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 10 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC . |
| 31. | AUTOCONTROLLO | | | | | Non corretta separazione temporale o spaziale degli animali o prodotti SQNBA tale da influire sulla certificabilità degli animali e dei prodotti | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi.<br>Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti gli animali e prodotti presenti in allevamento, fino ad adeguamento.<br>Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.<br>Verifica dell'adeguamento in situ | Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA degli animali e/o dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC.<br>Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive.<br>In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.<br>Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | AUTOCONTROLLO | Autocontrollo<br>Paragrafo 5 del PdC | Allevamento e vendita diretta | L'Operatore singolo o associato deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo, sui requisiti previsti dal disciplinare e dal PdC, anche in riferimento alle forme associative. | D/I | Non corretta applicazione del piano di autocontrollo | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento. | Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. |
| 33. | ETICHETTATURA | Modalità di etichettatura e commercializzazione<br>Art. 8, comma 1 e 2, del Decreto 02/08/2022<br>e<br>Art. 6 del Disciplinare | Allevamento e vendita diretta | Nei documenti di vendita o in etichetta sono riportate le seguenti informazioni:<br>a) "Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale" o, in alternativa, "SQN benessere animale";<br>b) Art. 6 del Disciplinare;<br>c) "Allevato in…" da riferirsi allo Stato dello stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto, o alternative ammesse;<br>d) Eventuali altre informazioni previste.<br>Ed anche le seguenti informazioni:<br>a) codice di iscrizione dell'OdC scelto dall'Operatore;<br>b) codice identificativo dell'Operatore qualora abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.<br>In caso di vendita diretta in azienda, le informazioni dell'Art. 8 comma 1 del Decreto compaiono nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato o sono | D/I | Etichettatura e commercializzazione non corrispondente ai requisiti. | NCG | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento | In caso di vendita diretta in allevamento:<br>- immediata correzione delle informazioni esposte al banco vendita in riferimento ai prodotti sfusi<br>o<br>- immediata correzione delle etichette.<br>In caso di commercializzazione verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente e correzione dei documenti commerciali entro 48 ore.<br>Dare evidenza di adeguamento all'OdC. |

| N. | Categoria di requisiti<br>MACROAREA | Requisito | Categoria di animali / allevamento | Requisito specifico | Tipo di controllo D = Documentale; I = Ispettivo) | Descrizione non conformità | Tipo di Non conformità<br>(L=Lieve G=Grave) | Azione messa in atto dall' OdC | Azione messa in atto dall'Operatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita. Possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR- code o altra idonea modalità anche sui relativi imballaggi.<br>Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, tutte le suddette informazioni sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi. | | | | | |
| 34. | COMUNICAZIONI | Comunicazioni<br>Par. 4 del Piano di Controllo | Allevamento e vendita diretta | Rispetto dei tempi di comunicazione dell'adeguamento previsti per le non conformità. | D/I | Mancato rispetto | NCL | Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata.<br>Verifica dell'adeguamento.<br>In caso di mancato rispetto, l'OdC emette un'ulteriore NCL. | Adeguamento entro 7 giorni dalla notifica di NC. |